



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

CORTE FEDERALE DI APPELLO

proc 6/2024 R.G. Corte Fed.

Decisione n. 6/2024 del 22.11.2024

proc. 38/2024 R.g. Trib Fed.

Depositata in pari data

Avv. Marco Baliva -Presidente - relatore

Avv. Elisa Brigandi-Componente

Avv. Michele Ponzetti -Componente

Con l'assistenza del segretario Dott.ssa Valeria Bonagura

Provvedimento impugnato

- **Decisione Tribunale Federale n.32/2024 del 12.11.2024**

Reclamante:

- **Sig. Paolo Marcetti**

Reclamata **FIDAL – Federazione Italiana Atletica Leggera**

-

Premesso che

- Il Comitato Regionale FIDAL Sardegna ha indetto per la data dell'8 dicembre 2024 l'assemblea regionale per l'elezione del Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028.

In data 25 ottobre 2024, l'odierno ricorrente, in qualità di atleta e dirigente accompagnatore, ha presentato a mezzo PEC la propria candidatura a consigliere regionale .

In data 29 ottobre 2024, la Commissione Elettorale ha notificato all'odierno ricorrente il provvedimento di esclusione della candidatura del ricorrente a consigliere regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028, avendo ritenuto la candidatura del signor Marcetti "poiché riteneva la candidatura non valida, in quanto da verifica del numero della tessera federale indicata, si evince che il tesseramento è relativo ad una carica CDA del 21 Ottobre 2024 per la quale non risulta depositato in segreteria Regionale FIDAL il verbale di nomina. Pertanto il tesseramento indicato non risulta valido";

Il giorno successivo, la FIDAL ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco di tutte candidature a consigliere regionale ammesse, tra le quali non è stato incluso il nominativo dell'odierno ricorrente.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

In data 5 novembre 2024, il signor Marcetti ha presentato avanti al Tribunale Federale ricorso “ex art. 54 comma 7 del Regolamento Organico Federale FIDAL e contestuale istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato e adozione di idonee misure cautelari” in relazione al provvedimento di esclusione della propria candidatura. Con il proprio ricorso il ricorrente ha lamentato (i) l’illegittimità del provvedimento di esclusione della propria candidatura e (ii) difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: in accoglimento del ricorso annullare il provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l’effetto, disporre l’ammissione; con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.”

Il Tribunale Federale, con provvedimento del 6 novembre 2024, ha fissato la Camera di Consiglio per decidere in ordine al ricorso di cui sopra per il giorno 11 novembre 2024, ore 10:00, in modalità da remoto

Con decisione n. 32/2024 in data 12.11.2024 il Tribunale Federale integralmente le istanze formulate, anche in via cautelare, mediante il ricorso proposto dal ricorrente signor Paolo Marcetti

Con ricorso notificato il 15.11.2024 il sig. Marcetti adiva la esponente Corte d’Appello per contestare la decisione del Tribunale così concludendo:

Voglia l’Ecc.ma Corte adita accogliere le seguenti conclusioni: annullare e/o riformare la sentenza n. 32/2024 del Tribunale Federale FIDAL, che ha definito il proc. n. 38/2024 R.G.T.F., e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullare il provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui all’assemblea regionale del 08/12/2024 nonché il provvedimento, pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l’effetto, disporre l’ammissione;

A sostegno del gravame il ricorrente evidenziava la sussistenza di n. 2 motivi (1- Nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. degli artt. 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL e 115 c.p.c. in relazione al motivo di ricorso con cui si deduce la Violazione dell’art. 36 dello Statuto Federale; violazione del principio della strumentalità delle forme; Violazione degli artt. 4 e ss. dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; Violazione del principio del soccorso istruttorio; Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; Violazione del principio del favor participationis -2) Violazione degli artt. 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL e 115 c.p.c. in relazione al motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di motivazione

La Corte fissava udienza di Camera di Consiglio innanzi a sé al 22.11.2024, consentendo alle parti di parteciparvi in forma mista (presenza o videoconferenza). La convocazione veniva notificata anche al comitato regionale Fidal Sardegna perché parte presente non



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

costituita nel giudizio di I grado e pertanto ai soli fini della integrità e completezza del contraddittorio così come esistente in I grado ribadito in II grado

In data 20.11.2024.. rilevato che il ricorrente aveva corrisposto la tassa di accesso al servizio di giustizia sportiva in € 50,00 in luogo dei prescritti 400,00, invitava il ricorrente alla regolarizzazione del contributo, incaricando la segreteria federale della esazione e riservando in difetto la trasmissione degli atti alla Procura Federale

Alla udienza del 22.11.2024 contumace e assente la Fidal, e presente non costituito il presidente del comitato regionale Sardegna dopo ampia discussione la vicenda veniva decisa, previa riserva assunta.

In via preliminare ritiene questa Corte di dover chiarire il decreto in data 19.11.2024 relativo al contributo di accesso alla giustizia

Occorre rammentare che l'omesso pagamento del contributo determina l'irricevibilità del ricorso, così come disposto dalle norme relative a Quote Associative, diritti di segreteria e tasse federali 2024, prescritte già per il 2024.

Peraltro con delibera dell'11.11.2024 il Consiglio Federale ha disposto che il contributo dovuto per le questioni di natura elettorale, diversamente dalle controversie cd ordinarie previste dal regolamento di giustizia sia pari a € 50,00 sia per il primo che per il secondo grado, in luogo di € 200,00 per il primo grado e 400,00 per il secondo grado.

La delibera è però rivolta a regolamentare i ricorsi e i contributi per l'anno 2025, sicché è pacifico che tale riduzione abbia effetto e decorrenza dall'1.1.2025.

Poiché la norma è intervenuta il 11.11.2024 e l'appello il 12.11.2024 è plausibile che nella premura di rispettare i tempi e le scadenze previste dai gravami, l'appellante abbia equivocato sulla decorrenza della applicazione ed esecuzione della norma, ritenendola immediatamente applicabile.

La Corte preso atto di quanto sopra, ritenendo l'errore scusabile, ha inteso invitare il Marcetti alla regolarizzazione entro l'udienza Camerale, e non a dichiarare immediatamente irricevibile il ricorso.

L'avvenuto pagamento entro la cadenza indicata, assorbe ogni questione.

Nel merito il primo motivo del gravame è fondato e va accolto nei limiti che seguono.

Assume l'appellante di possedere tutti i requisiti di candidabilità alla carica di consigliere regionale, in ragione della sua qualità di dirigente validamente tesserato per l'anno 2024, in conformità all'art. 36 dello Statuto Federale. Ritiene altresì che l'errata formalizzazione del tesseramento come dirigente, dipeso da "un'erronea digitazione nel menù a tendina in fase di formalizzazione online dello status di dirigente da parte della ASD Atletica Olbia" [società di appartenenza del signor Marcetti] non possa assumere rilevanza ai fini dell'esclusione della candidatura, in difetto di espressa disposizione in merito alla necessità di una corretta formalizzazione del tesseramento come dirigente, in



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

quanto l'errore riguarda la procedura di tesseramento e non la candidatura stessa. Inoltre, il ricorrente ritiene che la Commissione Elettorale avrebbe potuto e dovuto esercitare lo strumento del c.d. "soccorso istruttorio", al fine di accertare il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di ammissibilità della candidatura e, di conseguenza, ammettere la candidatura stessa, eventualmente consentendo la regolarizzazione della procedura di tesseramento da parte del candidato. In particolare, la Commissione Elettorale avrebbe potuto e dovuto accertare la circostanza per cui il ricorrente, essendo tesserato anche in qualità di atleta, e, comunque, seppur in maniera non corretta come dirigente, avrebbe potuto essere considerato candidabile nelle more della regolarizzazione della procedura del tesseramento.

Il Tribunale Federale non ha ritenuto fondati i motivi addotti dall'odierno ricorrente perché il Marcetti, per sua stessa ammissione, sarebbe in possesso di una tessera da dirigente che riporta, espressamente, sul fronte della tessera stessa l'indicazione "Componente CDA" e, irregolare, perché la società di appartenenza sarebbe priva del CDA; pertanto il Marcetti avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità della indicazione sulla tessera; conseguentemente la tessera e il presupposto tesseramento avrebbero dovuto essere regolarizzati prima della presentazione della candidatura. In sostanza secondo il Tribunale, l'onere di verificare la regolarità della documentazione sarebbe stato a carico del candidato, eventualmente sanando le irregolarità riscontrate,

La riflessione è erronea: invero questa Corte intende richiamare i precedenti in materia e segnatamente sentenza 4/2024 – Leone /Fidal, nella quale decidendo una situazione simile, relativa al rigetto della candidatura per questioni di natura formale, così ci si era espressi:

Dall'analisi della documentazione versata in atti, non contestata dal Reclamante, ad oggetto i moduli contenenti le dichiarazioni di sostegno sottoscritti dai tesserati atleti ed oggetto di contestazione da parte della Commissione Elettorale Nazionale (moduli Sigg.ri Poretti Simone, Paro Valter, Gino Belisari e Samuele Spazzini) emerge indiscutibilmente che alcune delle dichiarazioni di sostegno alla candidatura del Sig. Giacomo Leone, così come meglio specificato nel provvedimento reso dalla Commissione Elettorale, benchè ritualmente sottoscritti, difettino dell'indicazione del nominativo del candidato alla presidenza federale sostenuto, con conseguente carenza sia sotto il profilo formale che sostanziale, dei requisiti prescritti dalla normativa regolamentare vigente.

Tale oggettiva, non contestata ed inequivocabile circostanza rende pertanto tali sottoscrizioni difformi da quanto prescritto dalla normativa regolamentare e, pertanto, invalide, nulle e/o comunque inutilizzabili ai fini per le quali sono state poste in essere.

Diversamente si legittimerebbe che una dichiarazione a sostegno del candidato priva di indicazione del nominativo del candidato medesimo sarebbe diversamente utilizzabile per qualsivoglia (anche altro) soggetto

Alcuna altra argomentazione, ricostruzione o interpretazione, può, a parere di questa Corte, trovare ingresso nell'odierno giudizio, dovendo lo stesso limitarsi ad una oggettiva ed asettica analisi di rispondenza tra la documentazione in atti e le disposizioni regolamentari.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Su queste premesse il Tribunale offre un prologo condivisibile:

Ad ogni modo, il Tribunale Federale ritiene che non sia compito del medesimo la valutazione circa la possibilità, o meno, di definire corretta o meno la procedura di tesseramento in qualità di un dirigente che intenda presentare per la candidatura a membro dei Comitati Regionali FIDAL, né che sia compito della Commissione Elettorale verificare, sulla base del soccorso istruttorio, l'eventuale sussistenza del possesso in capo a ciascuno dei singoli candidati della correttezza, ab origine e/o comunque al momento della presentazione della candidatura, del relativo tesseramento quali dirigenti, tesserati, o altro.

Salvo poi argomentare sulla validità e regolarità del tesseramento, mai posta in dubbio sino al deposito della candidatura dagli organi federali preposti alla verifica della regolarità e validità del tesseramento stesso, e ritenere che essa sarebbe invalida e che di tale invalidità supposta il candidato avrebbe dovuto farsi carico prima di candidarsi

Così facendo il Tribunale è entrato nel merito di detti requisiti, ponendo in essere una valutazione che nel prologo assume esso stesso essere irrituale.

La Corte ritiene necessario ribadire i principi già espressi: all'organo elettorale e agli organi giurisdizionali, cui le eventuali contestazioni saranno devolute, non compete l'analisi e la valutazione nel merito dei requisiti della candidatura contestata, ma semplicemente la verifica del rispetto dei requisiti formali della domanda a candidato.

E allora la norma prescrive che la candidatura abbia i seguenti requisiti formali, (cfr modello candidatura presso il sito comitato regionale Sardegna

- a) *di essere cittadino italiano maggiorenne;*
- b) *di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;*
- c) *non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;*
- d) di essere tesserato alla F.I.D.A.L. alla data di presentazione della candidatura**
- e) *di non avere un reddito che derivi per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, collegata direttamente alla gestione della Federazione;*
- f) *di non avere controversie giudiziarie in essere contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso*
- g) *di non aver subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive*



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Antidoping, o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA o delle disposizioni dei regolamenti Internazionali della F.I.D.A.L. che vietano la somministrazione di sostanze proibite. Di non aver subito in conseguenza di patteggiamento una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping, o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

h) di non essere stato radiato presso altre Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva;

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica....

Quanto al tesseramento il Marcetti ha indicato e allegato la tessera 1451 quale dirigente, pienamente valida ed efficace a quel momento, e dal quel che consta alla Corte, tuttora.

Pertanto assumere che il tesseramento sarebbe invalido, senza peraltro che tale invalidità sia stata pronunciata dagli organi preposti, significa entrare nel merito dei requisiti delle condizioni della candidatura e di fatto aprire una analisi assolutamente preclusa sia alla commissione elettorale che agli organi giurisdizionali deputati a risolvere le relative controversie.

Questa Corte rileva che i requisiti richiesti dalla norma, e segnatamente il tesseramento come dirigente, fossero esistenti e non invalidati al momento della presentazione della candidatura, e per l'effetto ritiene che il sig Marcetti fosse e sia candidabile.

L'accoglimento del primo motivo assorbe la valutazione del secondo motivo.

Quanto alle spese di lite, la Corte rileva come la Fidal sia rimasta contumace e che quindi non abbia contraddetto le pretese del Marcetti, sicchè non può parlarsi di soccombenza quale presupposto per la condanna alle spese di lite, che pertanto ritiene compensate.

Tutto ciò premesso la Corte d'Appello Federale, riunita in Camera di Consiglio,

PQM

accoglie l'appello del sig. Paolo Marcetti e per l'effetto:

annulla la decisione n 32/2024 del Tribunale Federale e il presupposto provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 nonché il provvedimento, pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati, limitatamente al suo nome;

Dichiara lo stesso candidabile al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 e ne dispone l'ammissione quale candidato al Consiglio Regionale Fidal Sardegna per il quadriennio 2025/2028



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Dichiara compensate le spese di lite.

Si comunichi alle parti, alla segreteria Federale e al Comitato Regionale Sardegna

Così deciso in Roma 22.11.2024

La Corte Federale di Appello

Avv. Marco Baliva - Presidente relatore

Il Segretario

Dott.ssa Valeria Bonagura

